

Gazzetta ufficiale L 408

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

63° anno
4 dicembre 2020

Sommario

II Atti non legislativi

DIRETTIVE

- ★ **Direttiva delegata (UE) 2020/1833 della Commissione, del 2 ottobre 2020, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico** ⁽¹⁾ 1

DECISIONI

- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2020/1834 della Commissione, del 3 dicembre 2020, relativa alle emissioni di gas a effetto serra disciplinate dalla decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per ciascuno Stato membro per l'anno 2018** 3
- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2020/1835 della Commissione, del 3 dicembre 2020, relativa alle norme armonizzate per l'accreditamento e la valutazione della conformità** ⁽¹⁾ 6

REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA

- ★ **Decisione del consiglio di amministrazione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop), del 6 maggio 2020, che adotta norme interne relative alla limitazione di taluni diritti degli interessati in relazione al trattamento dei dati personali nel quadro del funzionamento del Cedefop** 12

Rettifiche

- ★ **Rettifica della decisione (UE) 2020/1815 del Consiglio del 23 novembre 2020 relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese sulla cooperazione in materia di indicazioni geografiche e sulla loro protezione (GU L 407 del 3.12.2020)** 20
- ★ **Rettifica dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese sulla cooperazione in materia di indicazioni geografiche e sulla loro protezione (GU L 407 del 3.12.2020)** 21

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

II

(Atti non legislativi)

DIRETTIVE

DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2020/1833 DELLA COMMISSIONE

del 2 ottobre 2020

che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I, capo I.1, l'allegato II, capo II.1, e l'allegato III, capo III.1, della direttiva 2008/68/CE fanno riferimento a disposizioni stabilite in accordi internazionali sul trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per vie navigabili interne, definiti all'articolo 2 di tale direttiva.
- (2) Le disposizioni di detti accordi internazionali vengono aggiornate ogni due anni. Le ultime versioni modificate si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021, con un periodo transitorio che termina il 30 giugno 2021.
- (3) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi ⁽²⁾, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento.
- (4) Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato I, capo I.1, l'allegato II, capo II.1, e l'allegato III, capo III.1, della direttiva 2008/68/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2008/68/CE

La direttiva 2008/68/CE è così modificata:

1. nell'allegato I, il capo I.1 è sostituito dal seguente:

«I.1 ADR

Allegati A e B dell'ADR, applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2021, fermo restando che il termine "parte contraente" è sostituito da "Stato membro", ove opportuno.»;

⁽¹⁾ GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13.

⁽²⁾ GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

2. nell'allegato II, il capo II.1 è sostituito dal seguente:

«II.1 RID

Allegato del RID, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2021, fermo restando che il termine “Stato contraente del RID” è sostituito da “Stato membro”, ove opportuno.»;

3. nell'allegato III, il capo III.1 è sostituito dal seguente:

«III.1 ADN

I regolamenti allegati all'ADN, applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2021, nonché l'articolo 3, lettere f) e h), e l'articolo 8, paragrafi 1 e 3, dell'ADN, fermo restando che il termine “parte contraente” è sostituito da “Stato membro”, ove opportuno.».

Articolo 2

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2021. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1834 DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 2020

relativa alle emissioni di gas a effetto serra disciplinate dalla decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per ciascuno Stato membro per l'anno 2018

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ stabilisce le assegnazioni annuali di emissioni per ciascuno Stato membro per ciascun anno del periodo dal 2013 al 2020 e un meccanismo per la valutazione annuale del rispetto di tali limiti. Le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri, espresse in tonnellate di CO₂ equivalente, sono contenute nella decisione 2013/162/UE della Commissione ⁽³⁾. Gli adeguamenti delle assegnazioni annuali di emissioni per ciascuno Stato membro sono fissati nella decisione di esecuzione 2013/634/UE della Commissione ⁽⁴⁾.
- (2) L'articolo 19 del regolamento (UE) n. 525/2013 istituisce una procedura di revisione degli inventari dei gas a effetto serra degli Stati membri al fine di verificarne la conformità con la decisione n. 406/2009/CE. La revisione completa di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 525/2013 è stata effettuata sulla base dei dati sulle emissioni del 2018 trasmessi alla Commissione nell'aprile 2020, secondo le procedure di cui al capo III e all'allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) n. 749/2014 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (3) È opportuno che la quantità totale delle emissioni di gas a effetto serra disciplinate dalla decisione n. 406/2009/CE per ciascuno Stato membro per il 2018 tenga conto delle rettifiche tecniche e delle stime rivedute calcolate nel corso della revisione completa, quali contenute nelle relazioni di revisione finali redatte a norma dell'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 749/2014.
- (4) È auspicabile che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione al fine di allinearsi alle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 525/2013, che fissa la data di pubblicazione della presente decisione quale inizio del periodo di quattro mesi in cui gli Stati membri sono autorizzati a ricorrere alle flessibilità previste dalla decisione n. 406/2009/CE,

⁽¹⁾ GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13.

⁽²⁾ Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136).

⁽³⁾ Decisione 2013/162/UE della Commissione, del 26 marzo 2013, che determina le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo dal 2013 al 2020 a norma della decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 90 del 28.3.2013, pag. 106).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione 2013/634/UE della Commissione, del 31 ottobre 2013, sugli adeguamenti delle assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo dal 2013 al 2020 a norma della decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 292 dell'1.11.2013, pag. 19).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 749/2014 della Commissione, del 30 giugno 2014, riguardante la struttura, il formato, le procedure di trasmissione e la revisione delle informazioni comunicate dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 203 dell'11.7.2014, pag. 23).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La somma totale delle emissioni di gas a effetto serra disciplinate dalla decisione n. 406/2009/CE per ciascuno Stato membro per l'anno 2018, calcolata in base ai dati di inventario corretti al termine della revisione completa di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 525/2013, è riportata nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Stato membro	Emissioni di gas a effetto serra per l'anno 2018 disciplinate dalla decisione n. 406/2009/CE (tonnellate di CO ₂ equivalente)
Belgio	74 253 859
Bulgaria	26 339 231
Cechia	60 616 480
Danimarca	33 142 443
Germania	434 047 773
Estonia	6 121 701
Irlanda	45 378 559
Grecia	44 694 510
Spagna	203 029 778
Francia	342 199 873
Croazia	16 219 173
Italia	278 729 729
Cipro	4 162 760
Lettonia	9 126 902
Lituania	14 283 074
Lussemburgo	9 075 522
Ungheria	43 249 947
Malta	1 383 374
Paesi Bassi	99 731 984
Austria	50 336 566
Polonia	213 033 372
Portogallo	40 571 864
Romania	77 639 310
Slovenia	11 033 844
Slovacchia	21 065 066
Finlandia	29 921 574
Svezia	31 400 231
Regno Unito	329 880 406

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1835 DELLA COMMISSIONE
del 3 dicembre 2020
relativa alle norme armonizzate per l'accreditamento e la valutazione della conformità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) All'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ l'accreditamento è definito come un'attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità.
- (2) Gli atti giuridici dell'Unione che incorporano le disposizioni di riferimento di cui all'allegato I della decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ prevedono, in alcuni casi, l'intervento di organismi terzi di valutazione della conformità per l'esecuzione delle procedure di valutazione della conformità. Inoltre tali atti giuridici incorporano l'articolo R17 dell'allegato I della decisione n. 768/2008/CE, che stabilisce le prescrizioni che gli organismi di valutazione della conformità devono rispettare, e l'articolo R18 dell'allegato I della decisione n. 768/2008/CE, il quale prevede che, qualora dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o in parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, un organismo di valutazione della conformità è considerato conforme alle prescrizioni di cui a tale atto dell'Unione nella misura in cui le norme applicabili armonizzate coprono tali prescrizioni.
- (3) Vi sono anche atti giuridici dell'Unione che non incorporano gli articoli R17 e R18 dell'allegato I della decisione n. 768/2008/CE. Tali atti giuridici richiedono tuttavia l'intervento di organismi terzi di valutazione della conformità e prevedono l'accreditamento di tali organismi a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 per dimostrarne la competenza.
- (4) Con il mandato M/417 del 4 dicembre 2007 la Commissione ha richiesto al Comitato europeo di normazione (CEN), al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) e all'Istituto europeo delle norme di telecomunicazione (ETSI) di concludere i lavori sulle norme armonizzate a sostegno del nuovo quadro legislativo, in particolare per quanto riguarda l'accreditamento e la valutazione della conformità o la garanzia della qualità nonché i sistemi di certificazione settoriali. In tale mandato la Commissione ha chiesto a dette organizzazioni di individuare tutte le norme internazionali rilevanti per il nuovo quadro legislativo o per determinati sistemi di certificazione settoriali, per adottarli a livello europeo come norme europee. Le norme europee a sostegno del regolamento (CE) n. 765/2008, gli atti giuridici dell'Unione che incorporano le disposizioni di riferimento di cui all'allegato I della decisione n. 768/2008/CE che stabiliscono le prescrizioni per gli organismi di valutazione della conformità e gli atti giuridici dell'Unione che, pur non incorporando gli articoli R17 e R18 dell'allegato I della decisione n. 768/2008/CE, richiedono l'intervento di un organismo terzo di valutazione della conformità e prevedono l'accreditamento di tali organismi a norma del regolamento (CE) n. 765/2008, rientrano pertanto nell'ambito di applicazione del mandato.

⁽¹⁾ GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

⁽³⁾ Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82).

- (5) In base alla richiesta del mandato M/417 del 4 dicembre 2007 il CEN e il Cenelec hanno adottato le norme EN ISO 14064-1:2019 — Gas ad effetto serra — Parte 1: Specifiche e guida, al livello dell'organizzazione, per la quantificazione e la rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra e della loro rimozione, EN ISO 14064-2:2019 — Gas ad effetto serra — Parte 2: Specifiche e guida, al livello di progetto, per la quantificazione, il monitoraggio e la rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra o dell'aumento della loro rimozione EN ISO 14064-3:2019 — Gas ad effetto serra — Parte 3: Specifiche e guida per la validazione e la verifica delle asserzioni relative ai gas ad effetto serra, EN ISO 15195:2019 — Medicina di laboratorio — Prescrizioni relative alle competenze dei laboratori di taratura che impiegano procedimenti di misura di riferimento, ed EN ISO/IEC 17029:2019 — Valutazione della conformità — Principi generali e prescrizioni per gli organismi di validazione e verifica, tramite il recepimento delle norme internazionali ISO 14064-1:2018, ISO 14064-2:2019, ISO 14064-3:2019, ISO 15195:2018, e ISO/IEC 17029:2019.
- (6) La Commissione, insieme al CEN e al Cenelec, ha valutato se le norme EN ISO 14064-1:2019, EN ISO 14064-2:2019, EN ISO 14064-3:2019, EN ISO 15195:2019 ed EN ISO/IEC 17029:2019 elaborate dal CEN soddisfano la richiesta del mandato M/417 del 4 dicembre 2007.
- (7) Le norme armonizzate EN ISO 14064-1:2019, EN ISO 14064-2:2019 ed EN ISO 14064-3:2019 sono risultate rispettare le prescrizioni di riferimento per quanto riguarda gli organismi di valutazione della conformità ai fini della quantificazione, del monitoraggio e della comunicazione delle attività destinate a produrre gas a effetto serra e dello svolgimento o della gestione delle convalide e delle verifiche delle asserzioni relative ai gas ad effetto serra come previsto dal regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (8) La norma armonizzata EN ISO 15195:2019 è risultata rispettare le prescrizioni di riferimento per quanto riguarda gli organismi di valutazione della conformità che agiscono in qualità di organismi notificati ai fini delle tarature impiegando procedimenti di misura di riferimento, come previsto dalla direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾.
- (9) La norma armonizzata EN ISO 17029:2019 è risultata rispettare le prescrizioni di riferimento per quanto riguarda gli organismi di valutazione della conformità che agiscono in qualità di verificatori ai fini della validazione e della verifica delle attività di valutazione della conformità come previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione ⁽⁶⁾.
- (10) È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti a tali norme nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (11) Le norme armonizzate EN ISO 14064-1:2019, EN ISO 14064-2:2019, EN ISO 14064-3:2019 ed EN ISO 15195:2019 sono versioni rivedute delle norme EN ISO 14064-1:2012, EN ISO 14064-2:2012, EN ISO 14064-3:2012 ed EN ISO 15195:2003, che sostituiscono, i cui riferimenti sono pubblicati nella serie C della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁷⁾. È pertanto necessario ritirare i riferimenti delle norme armonizzate EN ISO 14064-1:2012, EN ISO 14064-2:2012, EN ISO 14064-3:2012 ed EN ISO 15195:2003 dalla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Al fine di concedere agli operatori economici e agli organismi terzi di valutazione della conformità il tempo necessario per adeguare alle norme armonizzate rivedute i loro metodi di monitoraggio, rendicontazione, misurazione e verifica, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti delle norme armonizzate EN ISO 14064-1:2012, EN ISO 14064-2:2012, EN ISO 14064-3:2012 ed EN ISO 15195:2003.
- (12) La norma armonizzata EN ISO/IEC 17025:2017 è una versione riveduta della norma EN ISO/IEC 17025:2005, che sostituisce. Il riferimento della norma armonizzata EN ISO/IEC 17025:2017 è pubblicato nella serie C della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁸⁾ con l'indicazione del 31.12.2020 quale data di cessazione degli effetti della norma sostituita, la EN ISO/IEC 17025:2005. Dato l'impatto globale della pandemia di coronavirus, per fare sì che tutti gli organismi di accreditamento e gli organismi accreditati siano in grado di svolgere i loro compiti in modo efficiente e affidabile, e in linea con la prassi internazionale, è opportuno concedere una proroga del periodo di transizione,

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1).

⁽⁵⁾ Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente la verifica dei dati e l'accREDITAMENTO dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 94).

⁽⁷⁾ GU C 209 del 15.6.2018, pag. 12.

⁽⁸⁾ GU C 209 del 15.6.2018, pag. 12.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I riferimenti delle norme armonizzate per l'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità elencati nell'allegato II, elaborati a sostegno degli atti giuridici elencati nell'allegato I, sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 2

I riferimenti delle norme armonizzate elencati nell'allegato III sono ritirati dalla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a decorrere dalle date stabilite in tale allegato.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

1. Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1).
 2. Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).
 3. Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1).
 4. Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente la verifica dei dati e l'accREDITamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 94).
-

ALLEGATO II

N.	Riferimento della norma
1.	EN ISO 14064-1:2019 Gas ad effetto serra — Parte 1: Specifiche e guida, al livello dell'organizzazione, per la quantificazione e la rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra e della loro rimozione (ISO 14064-1:2018)
2.	EN ISO 14064-2:2019 Gas ad effetto serra — Parte 2: Specifiche e guida, al livello di progetto, per la quantificazione, il monitoraggio e la rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra o dell'aumento della loro rimozione (ISO 14064-2:2019)
3.	EN ISO 14064-3:2019 Gas ad effetto serra — Parte 3: Specifiche e guida per la validazione e la verifica delle asserzioni relative ai gas ad effetto serra (ISO 14064-3:2019)
4.	EN ISO 15195:2019 Medicina di laboratorio — Prescrizioni relative alle competenze dei laboratori di taratura che impiegano procedimenti di misura di riferimento (ISO 15195:2018)
5.	EN ISO/IEC 17029:2019 Valutazione della conformità — Principi generali e prescrizioni per gli organismi di validazione e verifica (ISO/IEC 17029:2019)

ALLEGATO III

N.	Riferimento della norma	Data di ritiro
1.	EN ISO 14064-1:2012 Gas ad effetto serra — Parte 1: Specifiche e guida, al livello dell'organizzazione, per la quantificazione e la rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra e della loro rimozione (ISO 14064-1:2006)	1.7.2022
2.	EN ISO 14064-2:2012 Gas ad effetto serra — Parte 2: Specifiche e guida, al livello di progetto, per la quantificazione, il monitoraggio e la rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra o dell'aumento della loro rimozione (ISO 14064-2:2006)	1.7.2022
3.	EN ISO 14064-3:2012 Gas ad effetto serra — Parte 3: Specifiche e guida per la validazione e la verifica delle asserzioni relative ai gas ad effetto serra (ISO 14064-3:2006)	1.7.2022
4.	EN ISO 15195:2003 Medicina di laboratorio — Requisiti per i laboratori che eseguono misure di riferimento (ISO 15195:2003)	1.7.2022
5.	EN ISO/IEC 17025:2005 — Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura (ISO/IEC 17025:2005) EN ISO/IEC 17025:2005/AC:2006	1.7.2021

REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA

DECISIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CENTRO EUROPEO PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE (CEDEFOP)

del 6 maggio 2020

che adotta norme interne relative alla limitazione di taluni diritti degli interessati in relazione al trattamento dei dati personali nel quadro del funzionamento del Cedefop

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 25,

visto il regolamento (UE) 2019/128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, che istituisce un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) e che abroga il regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 23, paragrafo 4,

visto il parere del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) del 12 dicembre 2019 e gli orientamenti del GEPD sull'articolo 25 del nuovo regolamento e le norme interne ⁽³⁾,

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

- (1) Il Cedefop svolge le proprie attività in conformità del regolamento (UE) 2019/128.
- (2) In conformità dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, le limitazioni nell'applicazione degli articoli dal 14 al 22 e degli articoli 35 e 36, nonché dell'articolo 4 del medesimo regolamento, nella misura in cui le sue disposizioni corrispondono ai diritti e agli obblighi previsti dagli articoli dal 14 al 22, dovrebbero basarsi su norme interne adottate dal Cedefop, qualora non si fondino su atti giuridici adottati sulla base dei trattati.
- (3) Tali norme interne, comprese le disposizioni sulla valutazione della necessità e della proporzionalità di una limitazione, non dovrebbero applicarsi qualora un atto giuridico adottato sulla base dei trattati preveda una limitazione dei diritti dell'interessato.
- (4) Quando esercita le proprie funzioni rispetto ai diritti dell'interessato ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725, il Cedefop valuta se sia applicabile una delle deroghe previste da tale regolamento.
- (5) Nell'ambito del proprio operato, il Cedefop può condurre indagini amministrative, avviare procedimenti disciplinari o attività preliminari riguardanti i casi di potenziali irregolarità segnalate all'OLAF, trattare denunce di irregolarità, attuare procedure (formali e informali) relative a casi di molestie, trattare reclami interni ed esterni, effettuare audit interni, condurre indagini svolte dal responsabile della protezione dei dati, in linea con l'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725, nonché indagini interne sulla sicurezza (IT) e gestire le richieste dei membri del personale per l'accesso alle loro cartelle cliniche.

Il Cedefop tratta diverse categorie di dati personali, tra cui dati controllati (dati «oggettivi» quali dati d'identificazione, recapiti, dati professionali, dettagli amministrativi, dati ricevuti da fonti specifiche, comunicazioni elettroniche e dati sul traffico) e/o dati non controllati (dati «soggettivi» riguardanti il caso, quali motivazione, dati comportamentali, valutazioni, dati su comportamenti e prestazioni e dati relativi o presentati in relazione all'oggetto del procedimento o dell'attività).

⁽¹⁾ . GUL 295 del 21.11.2018, pag. 39.

⁽²⁾ . GUL 30 del 31.1.2019, pag. 90.

⁽³⁾ . https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/18-12-20_guidance_on_article_25_en.pdf

- (6) Il Cedefop, rappresentato dal suo direttore esecutivo, agisce in qualità di titolare del trattamento, indipendentemente dalle ulteriori deleghe di tale ruolo all'interno del Cedefop volte a riflettere le responsabilità operative delle specifiche attività di trattamento dei dati personali.
- (7) I dati personali sono conservati in modo sicuro in un ambiente elettronico o in formato cartaceo, al fine di impedirne l'abuso o l'accesso illecito da parte di persone che non hanno necessità di venirne a conoscenza, o il trasferimento dei dati ad esse. Le cartelle cliniche sono archiviate dal fornitore esterno di servizi utilizzato dal Cedefop. I dati personali trattati sono conservati solo per il periodo di tempo necessario e opportuno per le finalità del trattamento come specificato nelle comunicazioni sulla protezione dei dati o nei registri del Cedefop.
- (8) Tali norme interne dovrebbero applicarsi a tutti i trattamenti dei dati svolti dal Cedefop nello svolgimento di indagini amministrative, procedimenti disciplinari, attività preliminari riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all'OLAF, procedure in materia di denunce di irregolarità, procedure (formali e informali) di casi di molestie, nel trattamento di reclami interni ed esterni, audit interni, nello svolgimento di indagini da parte del responsabile della protezione dei dati, conformemente all'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725, indagini sulla sicurezza (IT) gestite internamente o mediante intervento esterno (ad esempio CERT-UE) e nella gestione delle richieste dei membri del personale per l'accesso alle loro cartelle cliniche.
- (9) Tali norme interne dovrebbero applicarsi ai trattamenti dei dati svolti anteriormente all'avvio delle procedure di cui sopra, nel corso del loro svolgimento e durante il monitoraggio del controllo dei loro risultati. Dovrebbero essere altresì comprese l'assistenza e la cooperazione fornite dal Cedefop alle autorità nazionali e alle organizzazioni internazionali al di fuori delle proprie indagini amministrative.
- (10) Nei casi in cui si applichino tali norme interne, il Cedefop dovrebbe fornire giustificazioni sul motivo per cui tali limitazioni siano strettamente necessarie e proporzionate in una società democratica e rispettino l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali.
- (11) In questo quadro, il Cedefop è tenuto a rispettare, nella misura più ampia possibile, i diritti fondamentali degli interessati durante i citati procedimenti, in particolare quelli che riguardano il diritto di comunicazione delle informazioni all'interessato, il diritto di accesso dell'interessato, i diritti dell'interessato alla rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento, nonché i diritti di comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato e alla riservatezza delle comunicazioni elettroniche di cui al regolamento (UE) 2018/1725.
- (12) Tuttavia, il Cedefop può essere costretto a limitare il diritto di fornire informazioni all'interessato e altri suoi diritti per proteggere, in particolare, le proprie indagini, le indagini e i procedimenti di altre autorità pubbliche, nonché i diritti di altri individui coinvolti nelle sue indagini o in altre procedure.
- (13) Il Cedefop dovrebbe monitorare periodicamente se le condizioni che giustificano la limitazione continuino ad applicarsi e revocare la limitazione non appena cessino di sussistere.
- (14) Il titolare del trattamento dovrebbe informare il responsabile della protezione dei dati quando c'è l'intenzione di applicare una limitazione e durante i successivi riesami e coinvolgerlo nel corso dell'intera procedura fino alla revoca della limitazione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente decisione definisce norme relative alle condizioni alle quali il Cedefop può limitare l'applicazione dei diritti sanciti dagli articoli da 14 a 21, articoli 35 e 36, nonché dall'articolo 4 del regolamento (UE) 2018/1725 nel contesto delle procedure di cui al paragrafo 2, conformemente all'articolo 25 di tale regolamento.

2. Nel quadro del funzionamento amministrativo del Cedefop, la presente decisione si applica ai trattamenti dei dati personali svolti dal Cedefop ai fini di condurre indagini amministrative e procedimenti disciplinari, attività preliminari riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all'OLAF, trattare denunce di irregolarità, attuare procedure (formali e informali) relative a casi di molestie, trattare reclami interni ed esterni, effettuare audit interni e indagini svolte dal responsabile della protezione dei dati conformemente all'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725, e indagini sulla sicurezza (IT) gestite internamente o mediante intervento esterno (ad esempio CERT-UE) e gestire le richieste dei membri del personale per l'accesso alle loro cartelle cliniche.

3. Le categorie di dati interessate sono i dati controllati (dati «oggettivi» quali dati d'identificazione, recapiti, dati professionali, dettagli amministrativi, dati ricevuti da fonti specifiche, comunicazioni elettroniche e dati sul traffico) e/o i dati non controllati (dati «soggettivi» riguardanti il caso, quali motivazione, dati comportamentali, valutazioni, dati relativi a comportamenti e prestazioni e dati relativi o presentati in relazione all'oggetto del procedimento o dell'attività).

4. Quando esercita le proprie funzioni rispetto ai diritti dell'interessato ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725, il Cedefop valuta se sia applicabile una delle deroghe previste da tale regolamento.

5. Fatte salve le condizioni stabilite nella presente decisione, le limitazioni si possono applicare ai seguenti diritti: diritto di comunicazione di informazioni all'interessato, diritto di accesso da parte dell'interessato, diritti dell'interessato alla rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento, nonché diritti alla comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato e alla riservatezza delle comunicazioni elettroniche.

Articolo 2

Specifiche del titolare del trattamento e garanzie

1. Il Cedefop mette in atto le seguenti garanzie per prevenire abusi o l'accesso o il trasferimento illegali:
 - a) i documenti cartacei sono tenuti in armadi sicuri e accessibili soltanto al personale autorizzato;
 - b) tutti i dati elettronici sono memorizzati in un'applicazione informatica sicura conformemente agli standard di sicurezza del Cedefop e in specifiche cartelle elettroniche accessibili unicamente al personale autorizzato. Sono disposti appropriati livelli di accesso su base individuale;
 - c) l'ambiente informatico del Cedefop è accessibile tramite un sistema di accesso SSO (Single Sign On) ed è collegato automaticamente all'ID e alla password dell'utente. I registri elettronici sono conservati in maniera sicura per tutelare la riservatezza e la segretezza dei dati contenuti;
 - d) tutte le persone che hanno accesso ai dati hanno l'obbligo della riservatezza;
 - e) il fornitore esterno di servizi che memorizza le cartelle cliniche è vincolato da clausole contrattuali relative alla riservatezza e al trattamento dei dati personali.
2. Il titolare del trattamento è il Cedefop, rappresentato dal suo direttore esecutivo, il quale può delegare la funzione di titolare. Gli interessati sono informati riguardo ai titolari del trattamento delegati per mezzo di comunicazioni sulla protezione dei dati o registri pubblicati nel sito Internet e sull'Intranet del Cedefop.
3. Il periodo di conservazione dei dati personali di cui all'articolo 1, paragrafo 3, della presente decisione non deve essere più lungo di quanto necessario e opportuno per le finalità del trattamento. In ogni caso, non deve superare il periodo di conservazione specificato nelle comunicazioni sulla protezione dei dati o nei registri di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della presente decisione.
4. Qualora il Cedefop consideri di applicare una limitazione, si valuta il rischio per i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare rispetto al rischio per i diritti e le libertà degli altri interessati e al rischio di compromettere l'efficacia delle indagini o delle procedure del Cedefop, in particolare distruggendo gli elementi di prova. I rischi per i diritti e le libertà dell'interessato riguardano principalmente, ma non esclusivamente, i rischi legati alla reputazione e i rischi per il diritto di difesa e il diritto di essere ascoltato.

*Articolo 3***Limitazioni**

1. Eventuali limitazioni sono applicate dal Cedefop solo sulla base di uno o più dei motivi elencati all'articolo 25, paragrafo 1, lettere da a) a i), del regolamento (UE) 2018/1725. In particolare, nel contesto delle finalità di trattamento dei dati personali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della presente decisione, le limitazioni possono essere basate sui seguenti motivi:

- a) per lo svolgimento di indagini amministrative e procedimenti disciplinari, le limitazioni possono essere basate sull'articolo 25, paragrafo 1, lettere b), c), g) e h), del regolamento (UE) 2018/1725;
- b) per le attività preliminari riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all'OLAF, le limitazioni possono essere basate sull'articolo 25, paragrafo 1, lettere b), c), f), g) e h), del regolamento (UE) 2018/1725;
- c) per le procedure di denuncia di irregolarità, le limitazioni possono essere basate sull'articolo 25, paragrafo 1, lettere b), c), f), g) e h), del regolamento (UE) 2018/1725;
- d) per le procedure (formali e informali) relative a casi di molestie, le limitazioni possono essere basate sull'articolo 25, paragrafo 1, lettere b), f), h) e i), del regolamento (UE) 2018/1725;
- e) per il trattamento dei reclami interni ed esterni, le limitazioni possono essere basate sull'articolo 25, paragrafo 1, lettere c), g) e h), del regolamento (UE) 2018/1725;
- f) per gli audit interni, le limitazioni possono essere basate sull'articolo 25, paragrafo 1, lettere c), g) e h), del regolamento (UE) 2018/1725;
- g) per le indagini svolte dal responsabile della protezione dei dati in linea con l'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725, le limitazioni possono essere basate sull'articolo 25, paragrafo 1, lettere c), g) e h), di tale regolamento;
- h) per le indagini sulla sicurezza (IT) gestite internamente o mediante un intervento esterno (ad esempio CERT-UE), le limitazioni possono essere basate sull'articolo 25, paragrafo 1, lettere c), d), g) e h), del regolamento (UE) 2018/1725;
- i) per la gestione delle richieste di accesso dei membri del personale alle loro cartelle cliniche, le limitazioni possono essere basate sull'articolo 25, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2018/1725.

2. Come applicazione specifica delle finalità descritte al paragrafo 1 di cui sopra, il Cedefop può applicare limitazioni ai diritti di cui all'articolo 1, paragrafo 5, della presente decisione nelle seguenti circostanze:

- a) qualora un'altra istituzione, organo, ufficio o organismo dell'Unione sia autorizzato a limitare l'esercizio di tali diritti sulla base di altri atti previsti dall'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725 o in conformità del capo IX di tale regolamento o dei loro atti istitutivi e la finalità della suddetta limitazione da parte di tale altra istituzione, organo, ufficio o organismo dell'Unione sia pregiudicata qualora il Cedefop non applichi una limitazione equivalente in relazione agli stessi dati personali;
- b) qualora l'autorità competente di uno Stato membro sia autorizzata a limitare l'esercizio di tali diritti sulla base degli atti di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, o ai sensi delle misure nazionali di recepimento dell'articolo 13, paragrafo 3, dell'articolo 15, paragrafo 3, o dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ e la finalità della suddetta limitazione da parte di tale autorità competente di uno Stato membro sia pregiudicata qualora il Cedefop non applichi una limitazione equivalente in relazione agli stessi dati personali;
- c) quando l'esercizio di tali diritti pregiudicherebbe la cooperazione del Cedefop con paesi terzi od organizzazioni internazionali nell'esecuzione dei propri compiti.

Prima di applicare le limitazioni nei casi di cui alle lettere a) e b) del primo comma, il Cedefop consulta l'istituzione, l'organo, l'ufficio o l'organismo pertinente dell'Unione o l'autorità competente di uno Stato membro, salvo quando gli risultati evidenti che l'applicazione di una limitazione è prevista in virtù di uno degli atti di cui alle lettere citate.

⁽⁴⁾ . Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

⁽⁵⁾ . Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

3. Nelle comunicazioni e nei registri relativi alla protezione dei dati ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2018/1725, pubblicati sul proprio sito Internet e sull'Intranet, che informano gli interessati sui loro diritti nel quadro di una determinata procedura, il Cedefop include informazioni riguardanti le potenziali limitazioni di questi diritti. Tali informazioni indicano i diritti che possono essere limitati, le ragioni e la durata potenziale della limitazione.

Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, se proporzionato, il Cedefop informa anche singolarmente tutti gli interessati, considerati persone interessate nella specifica operazione di trattamento, dei loro diritti riguardanti le limitazioni attuali o future senza indebito ritardo e in forma scritta.

4. Le eventuali limitazioni sono necessarie e proporzionate tenuto conto dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati e rispettano l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali in una società democratica.

5. Se si considera l'applicazione di limitazioni, si effettua una verifica della necessità e della proporzionalità sulla base delle presenti norme. Tale procedura è documentata mediante una nota di valutazione interna ai fini della rendicontabilità ed è effettuata caso per caso.

6. Le limitazioni sono revocate non appena le condizioni che le giustificano cessano di sussistere.

Articolo 4

Revisione da parte del responsabile della protezione dei dati

1. Il responsabile della protezione dei dati del Cedefop è informato senza indebito ritardo ogniqualvolta il titolare del trattamento intenda limitare l'applicazione dei diritti degli interessati o estenda la limitazione a norma della presente decisione. Il titolare del trattamento fornisce al responsabile della protezione dei dati l'accesso al registro che contiene la valutazione della necessità e della proporzionalità della limitazione e documenta nel registro la data in cui lo ha informato. Il responsabile della protezione dei dati è coinvolto durante l'intera procedura fino a quando la limitazione viene revocata.

2. Il responsabile della protezione dei dati può chiedere per iscritto al titolare del trattamento di riesaminare l'applicazione della limitazione. Il titolare del trattamento informa per iscritto il responsabile della protezione dei dati circa l'esito del riesame richiesto.

3. Il titolare del trattamento informa il responsabile della protezione dei dati quando la limitazione viene revocata.

Articolo 5

Limitazione del diritto di comunicazione delle informazioni all'interessato

1. In casi debitamente giustificati e alle condizioni stabilite nella presente decisione, il diritto di comunicazione delle informazioni all'interessato può essere limitato dal titolare del trattamento nell'ambito dei seguenti trattamenti:

- a) svolgimento di indagini amministrative e procedimenti disciplinari;
- b) attività preliminari riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all'OLAF;
- c) procedure in materia di denunce di irregolarità;
- d) procedure (formali e informali) relative a casi di molestie;
- e) trattamento di reclami interni ed esterni;
- f) audit interni;
- g) indagini svolte dal responsabile della protezione dei dati, in linea con l'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725;
- h) indagini sulla sicurezza (IT) gestite internamente o mediante intervento esterno (ad esempio CERT-UE).

2. Qualora limiti, in tutto o in parte, il diritto alla comunicazione delle informazioni agli interessati di cui agli articoli da 14 a 16 del regolamento (UE) 2018/1725, il Cedefop registra le ragioni della limitazione e il fondamento giuridico conformemente all'articolo 3 della presente decisione, inclusa la valutazione della necessità e della proporzionalità della limitazione.

La registrazione e, ove applicabile, i documenti contenenti gli elementi di fatto e di diritto che ne costituiscono la base

sono conservati in un registro. Essi sono messi a disposizione del Garante europeo della protezione dei dati, su richiesta.

3. La limitazione di cui al paragrafo 2 continua ad applicarsi finché permangono i motivi che la giustificano.

Qualora i motivi della limitazione non siano più applicabili, il Cedefop fornisce all'interessato le informazioni sulle ragioni principali alla base dell'applicazione di una limitazione. Nel contempo, il Cedefop informa l'interessato in merito al diritto di presentare in qualsiasi momento reclamo al Garante europeo della protezione dei dati o un ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea (la «Corte di giustizia»).

Il Cedefop riesamina l'applicazione della limitazione ogni sei mesi dalla sua adozione e all'atto della chiusura dell'inchiesta, della procedura o dell'indagine pertinente. Successivamente, il titolare del trattamento valuta la necessità di mantenere eventuali limitazioni ogni sei mesi. La verifica della necessità e della proporzionalità di cui all'articolo 3, paragrafo 5, è effettuata anche nel contesto di ciascun riesame periodico, dopo aver valutato se i motivi di fatto e di diritto di una limitazione siano ancora applicabili.

Articolo 6

Limitazione del diritto di accesso dell'interessato

1. In casi debitamente giustificati e alle condizioni stabilite nella presente decisione, il diritto di accesso dell'interessato può essere limitato dal titolare del trattamento, laddove necessario e proporzionato, nel contesto dei seguenti trattamenti:

- a) svolgimento di indagini amministrative e procedimenti disciplinari;
- b) attività preliminari riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all'OLAF;
- c) procedure in materia di denunce di irregolarità;
- d) procedure (formali e informali) relative a casi di molestie;
- e) trattamento di reclami interni ed esterni;
- f) audit interni;
- g) indagini svolte dal responsabile della protezione dei dati, in linea con l'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725;
- h) indagini sulla sicurezza (IT) gestite internamente o mediante intervento esterno (ad esempio CERT-UE);
- i) gestione delle richieste di accesso dei membri del personale alle loro cartelle cliniche.

Qualora, a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1725, gli interessati chiedano l'accesso ai propri dati personali trattati nell'ambito di uno o più casi specifici o di particolari trattamenti, il Cedefop limita la propria valutazione della richiesta esclusivamente a tali dati personali.

2. Allorché limita, integralmente o in parte, il diritto di accesso di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1725, il Cedefop procede nel modo seguente:

- a) informa l'interessato, nella propria risposta alla richiesta, in merito alla limitazione applicata e ai principali motivi della stessa, come pure alla possibilità di presentare reclamo al Garante europeo della protezione dei dati o di proporre un ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia;
- b) registra in una nota di valutazione interna i motivi della limitazione, compresa una valutazione della necessità, della proporzionalità della limitazione e della sua durata.

Le limitazioni imposte al diritto di accesso dei membri del personale alle loro cartelle cliniche riguardano solo le richieste di accesso diretto dei membri del personale a dati medici di natura psicologica o psichiatrica, qualora una valutazione effettuata caso per caso riveli che l'accesso indiretto sia necessario per la protezione dell'interessato. L'accesso a tali dati avviene tramite un medico nominato dall'interessato. Al medico di sua scelta è garantito l'accesso a tutte le informazioni e il potere discrezionale di decidere come e quale accesso fornire all'interessato.

La comunicazione di informazioni di cui alla lettera a) può essere rinviata, omessa o negata se annullasse l'effetto della limitazione in conformità dell'articolo 25, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/1725.

Il Cedefop riesamina l'applicazione della limitazione ogni sei mesi dalla sua adozione e all'atto della chiusura dell'inchiesta, della procedura o dell'indagine pertinente. Successivamente, il titolare del trattamento valuta la necessità di mantenere eventuali limitazioni ogni sei mesi. La verifica della necessità e della proporzionalità di cui all'articolo 3, paragrafo 5, è effettuata anche nel contesto di ciascun riesame periodico, dopo aver valutato se i motivi di fatto e di diritto di una limitazione siano ancora applicabili.

3. La registrazione e, ove applicabile, i documenti contenenti gli elementi di fatto e di diritto che ne costituiscono la base sono conservati in un registro. Essi sono messi a disposizione del Garante europeo della protezione dei dati su richiesta.

Articolo 7

Limitazione dei diritti dell'interessato alla rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento

1. In casi debitamente giustificati e alle condizioni stabilite nella presente decisione, i diritti dell'interessato alla rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento possono essere limitati dal titolare del trattamento, laddove necessario e opportuno, nel contesto dei seguenti trattamenti:

- a) svolgimento di indagini amministrative e procedimenti disciplinari;
- b) attività preliminari riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all'OLAF;
- c) procedure in materia di denunce di irregolarità;
- d) procedure (formali e informali) relative a casi di molestie;
- e) trattamento di reclami interni ed esterni;
- f) audit interni;
- g) indagini svolte dal responsabile della protezione dei dati, in linea con l'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725;
- h) indagini sulla sicurezza (IT) gestite internamente o mediante intervento esterno (ad esempio CERT-UE).

2. Qualora limiti, integralmente o in parte, l'applicazione dei diritti dell'interessato alla rettifica, cancellazione o limitazione di trattamento di cui, rispettivamente, all'articolo 18, all'articolo 19, paragrafo 1, e all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Cedefop adotta le misure di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della presente decisione e conserva la registrazione in un registro in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, della stessa.

Articolo 8

Limitazione dei diritti alla comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato e riservatezza delle comunicazioni elettroniche

1. In casi debitamente giustificati e alle condizioni stabilite nella presente decisione, il diritto alla comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato può essere limitato dal titolare del trattamento, laddove necessario e appropriato, nel contesto dei seguenti trattamenti:

- a) svolgimento di indagini amministrative e procedimenti disciplinari;
- b) attività preliminari riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all'OLAF;
- c) procedure in materia di denunce di irregolarità;
- d) audit interni;
- e) indagini svolte dal responsabile della protezione dei dati, in linea con l'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725;
- f) indagini sulla sicurezza (IT) gestite internamente o mediante intervento esterno (ad esempio CERT-UE).

2. In casi debitamente giustificati e alle condizioni stabilite nella presente decisione, la riservatezza delle comunicazioni elettroniche può essere limitata dal titolare del trattamento, laddove necessario e appropriato, nel contesto dei seguenti trattamenti:

- a) svolgimento di indagini amministrative e procedimenti disciplinari;
- b) attività preliminari riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all'OLAF;

- c) procedure in materia di denunce di irregolarità;
- d) procedure formali relative a casi di molestie;
- e) trattamento di reclami interni ed esterni;
- f) indagini sulla sicurezza (IT) gestite internamente o mediante intervento esterno (ad esempio CERT-UE).

3. Laddove limiti i diritti alla comunicazione delle violazioni dei dati personali agli interessati o la riservatezza delle comunicazioni elettroniche di cui, rispettivamente, agli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) 2018/1725, il Cedefop annota e registra i motivi della limitazione conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, della presente decisione. Si applica inoltre l'articolo 5, paragrafo 3, della presente decisione.

Articolo 9

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto il 6 maggio 2020

Per il consiglio di amministrazione
Barbara DORN
Presidente del consiglio di amministrazione

RETTIFICHE

Rettifica della decisione (UE) 2020/1815 del Consiglio del 23 novembre 2020 relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese sulla cooperazione in materia di indicazioni geografiche e sulla loro protezione

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 407 del 3 dicembre 2020)

La pubblicazione va considerata nulla e non avvenuta.

**Rettifica dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese sulla
cooperazione in materia di indicazioni geografiche e sulla loro protezione**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 407 del 3 dicembre 2020)

La pubblicazione va considerata nulla e non avvenuta.

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT